

## □ Interrogazione n. 432

presentata in data 7 giugno 2017

a iniziativa del Consigliere Maggi

### **“Conferimento incarichi dirigenziali all’Agenzia regionale sanitaria – Deliberazione di Giunta regionale n. 457 del 08 maggio 2017”**

a risposta orale urgente

Premesso che:

- La Giunta regionale con deliberazione n. 264 del 20 marzo 2017 ha dettato disposizioni concernenti la riorganizzazione dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) provvedendo ad istituire le posizioni di funzione ed a definire la declaratoria delle relative competenze,
  - Con la medesima deliberazione ha incaricato il Segretario generale di attivare specifico interpellato,
  - Il Segretario generale con decreto n. 5 del 24 marzo 2017 ha approvato lo schema di avviso per il conferimento dei relativi incarichi di direzione con scadenza il 3 aprile 2017;
  - Con successivo decreto n. 6 del 31 marzo 2017 il Segretario ha, altresì, disposto la riapertura dei termini del suddetto interpellato per la presentazione di istanze, fissando la nuova scadenza al 18 aprile 2017;
  - Per il conferimento di detti incarichi, come indicato negli avvisi pubblici, potevano presentare domanda i seguenti soggetti:
    - Dirigenti di ruolo dell’Agenzia regionale sanitaria e della Regione Marche;
    - Dirigenti di ruolo di un Ente del Servizio sanitario regionale in posizione di comando,
    - Soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che posseggano conoscenze e esperienze professionali non riscontrabili nell’ambito della dirigenza dell’Agenzia regionale sanitaria e della Regione Marche;
  - La Giunta regionale con deliberazione n. 457 del 08 maggio 2017 ha provveduto a conferire gli incarichi di direzione di Posizione di funzione istituite nell’ambito dell’Agenzia regionale sanitaria ai soggetti individuati nell’allegato A del medesimo atto;
  - Dal suddetto atto n. 457 si evince che “sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini fissati negli specifici interpelli, il Direttore ARS ha individuato, senza obbligo di valutazione comparativa, i dirigenti per la direzione delle Posizioni di funzione sulla base degli elementi ...” che tengono conto di:
    - a) natura e caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
    - b) attitudini, formazione culturale e capacità professionali;
    - c) curricula professionali;
    - d) risultati conseguiti in precedenti incarichi
- Criteri questi ultimi, tuttavia, definiti senza l’indicazione della relativa pesatura;
- Da ultimo nella deliberazione n. 457 si legge: “nell’esame delle istanze pervenute si è proceduto, in una prima fase, alla valutazione delle candidature dei dirigenti di ruolo dell’Agenzia regionale sanitaria, della Regione Marche e degli Enti del Servizio sanitario regionale, anche ai fini dell’accertamento dell’esistenza delle professionalità richieste. Tenuto conto che, nei limiti consentiti dalla legge regionale 26/1996, per 2 posizioni dirigenziali, non avendo riscontrato tra i dirigenti di ruolo che hanno presentato istanza idonee professionalità, si è ricorsi a professionalità esterne ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 20/2001.”

Rilevato che:

- L’articolo 19, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che: “L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”;
- L’articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo consente nel limite percentuale ivi previsto, di “conferire incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in orga-

nismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”;

- L'articolo 4 (Agenzia regionale sanitaria), comma 12, della legge regionale n. 26/1996 dispone che l'ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell'ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 3bis, della l.r. 20/2001, come modificata dalla l.r. n. 5/2017,
- L'articolo 28, comma 3bis, della legge regionale n. 20/2011 come modificato dalla legge regionale n. 5/2017, prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai soggetti indicati all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.

Considerato che:

- È ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr, ex pluris, Cass. SU nn. 21671/2013; 10370/1998; Cass. n. 13867/2014; 21700/2013; 18836/2013; 21088/2010) secondo cui anche “gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e che le norme contenute nel d.lgs. n. 165/2001, articolo 19, comma obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.”
- Gli articoli 1175 e 1375 c.c. obbligano la pubblica amministrazione a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;

Rilevato altresì che:

- L'indizione dell'avviso per il conferimento degli incarichi di direzione delle Posizioni di funzioni nell'ambito dell'Agenzia regionale sanitaria è stato pubblicato nel solo nel sito web, mentre nel Bollettino ufficiale Regione Marche è stato pubblicato l'avviso per estremo quando oramai il termine per la presentazione delle istanze era scaduto;

## INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere se:

- Il conferimento degli incarichi dirigenziali all'Agenzia regionale sanitaria rispetta i canoni di correttezza e di buona fede;
- Se in applicazione dei canoni fissati dall'articolo 97 della Costituzione sono state adottate modalità procedurali atte a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa;
- Se i soggetti esterni nominati con deliberazione di Giunta n. 457/2017 possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico dirigenziale,
- Quante istanze di soggetti con particolare e comprovata qualificazione professionale, per i suddetti incarichi dirigenziali, non riscontrabili nell'ambito della dirigenza dell'ARS e della Regione Marche sono pervenute;
- Se corrisponde al vero quanto appreso dalla stampa che i dirigenti dell'ARS sono 37 con un rapporto di un dirigente ogni 1,5 dipendente,
- Se non ritiene di operare un ravvedimento dell'organizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria al fine di realizzare un equilibrato rapporto tra dirigenti e dipendenti.